

TITOLI DI STUDIO E QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI RICHIESTE PER L'ESERCIZIO PROFESSIONALE DELLA RADIODIAGNOSTICA, DELLA RADIOTERAPIA, DELLA MEDICINA NUCLEARE NONCHÉ PER LE ATTIVITÀ DIAGNOSTICHE COMPLEMENTARI ALL'ESERCIZIO CLINICO E PER QUELLE DI COMPETENZA DEL FISICO SPECIALISTA

Decreto Ministeriale. 21 febbraio 1997
(G.U. 29 marzo 1997 n. 74)

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
e
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, concernente l'attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 90/461 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti;

Visto, in particolare, l'art. 110, comma 1;

Considerato che la richiamata disposizione prevede che con decreti dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono stabiliti ed aggiornati, in relazione all'evoluzione tecnico-scientifica ed alle direttive e raccomandazioni comunitarie, i titoli di studio e le qualificazioni professionali richieste per l'esercizio professionale della radiodiagnostica, della radioterapia, della medicina nucleare nonché per le attività diagnostiche complementari all'esercizio clinico e per quelle di competenza del fisico specialista;

Ritenuto, per quanto concerne l'equipollenza dei diplomi di specializzazione e dei servizi di fare riferimento alle equiparazioni stabilite dal decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 413;

Ritenuto che per attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico si intendano le attività che sono di ausilio diretto al medico chirurgo specialista per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché tali attività siano contestuali, integrate e indilazionabili rispetto all'espletamento della procedura specialistica;

Ritenuto di richiedere, per le attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico, il diploma di specializzazione nella specifica disciplina in cui rientra l'intervento clinico nella considerazione che i relativi corsi di specializzazione devono assicurare una adeguata qualificazione radioprotezionistica;

Ritenuto di individuare le attività di competenza del fisico specialista d'interesse radioprotezionistico in quelle dirette alla determinazione ed al controllo delle dosi impartite ai pazienti sotto posti ad indagini diagnostiche o a trattamenti terapeutici con radiazioni ionizzanti;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Sentito il Consiglio universitario nazionale;

Sentito il comitato di coordinamento di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;

Sentita la conferenza Stato-regioni;

Decretano:

Art.1.

1. L'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica è consentito ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale, in possesso del diploma di specializzazione in radiodiagnostica o in una delle seguenti discipline equipollenti: radiologia diagnostica; radiologia; radiologia medica.

Art.2.

1. L'esercizio professionale specialistico della radioterapia è consentito ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale, in possesso del diploma di specializzazione in radioterapia o in una delle seguenti discipline equipollenti: radioterapia oncologica; radiologia; radiologia medica; radiologia medica e radioterapia.

Art.3.

1. L'esercizio professionale specialistico della medicina nucleare è consentito ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale, in possesso del diploma di specializzazione in medicina nucleare o in una delle seguenti discipline equipollenti: fisica nucleare applicata alla medicina; radiologia medica e medicina nucleare.

Art.4.

1. Per attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico si intendono le attività che sono di ausilio diretto al medico chirurgo specialista per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché tali attività siano contestuali, integrate e indilazionabili rispetto all'espletamento della procedura specialistica.

2. Le attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico possono essere svolte dal medico chirurgo in possesso della specializzazione nella disciplina in cui rientra l'intervento stesso.

3. Deroghe specifiche a quanto stabilito dal comma 1 possono essere concesse dal Ministero della sanità per le sorgenti di cui all'art. 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (sorgenti di tipo riconosciuto).

Art.5.

1. Le attività di competenza del fisico specialista di interesse radioprotezionistico sono quelle dirette prevalentemente alla valutazione preventiva, ottimizzazione e verifica delle dosi impartite ai pazienti sottoposti ad indagini diagnostiche o a trattamenti terapeutici con radiazioni, nonché ai controlli di qualità sulle apparecchiature di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 230 del 1995 .

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è consentito ai laureati in fisica in possesso del diploma di specializzazione in fisica sanitaria o in una delle seguenti discipline equipollenti: sicurezza degli impianti nucleari e protezione dalle radiazioni, sicurezza nucleare e radioprotezione. L'esercizio è consentito, altresì, ai laureati in fisica, privi di specializzazione, che abbiano svolto, in struttura del servizio

sanitario nazionale, cinque anni di servizio nella disciplina di fisica sanitaria o nelle discipline equipollenti di fisica biomedica e fisica medica.

Art.6.

1. Limitatamente ad un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare è, altresì, consentito nelle strutture del servizio sanitario nazionale al personale medico, privo di specializzazione, dipendente dal servizio stesso, che abbia svolto cinque anni di servizio nella corrispondente disciplina.
2. Limitatamente ad un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico possono essere svolte, altresì, dal medico che abbia svolto cinque anni di servizio nella disciplina stessa.